



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
11^a Seduta
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 61 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Integrazione delle disposizioni transitorie della legge regionale n. 25/2009 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale).

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 20, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 20 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 61 del 10 novembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA
LEGGE REGIONALE N. 25/2009 (NORME PER LO SVOLGIMENTO
DI «ELEZIONI PRIMARIE» PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI
ALLA ELEZIONE DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2020.

Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La modifica alla legge regionale n. 25/2009 nasce da una attenta riflessione svolta in relazione al perdurare dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 in atto nella nostra Regione.

Infatti, è di tutta evidenza che allo stato attuale, stante l'aggravarsi della diffusione del Covid-19, occorre evitare ogni occasione di possibile causa di contagio ed assembramento e limitare al massimo le situazioni potenziali di pericolo per la cittadinanza. Pertanto, al fine di contenere la diffusione del contagio, si propone la sospensione dell'istituto delle Primarie esclusivamente in occasione delle imminenti elezioni regionali.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione. Si allega il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale"

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Integrazione l.r. 25/2009	--	--	0,00
Art. 2	Clausola di invarianza finanziaria	--	--	0,00
Art. 3	Entrata in vigore	--	--	0,00



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione delle disposizioni transitorie della l.r. 25/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16-bis della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale) è aggiunto il seguente: “2. La presente legge non trova applicazione in occasione dello svolgimento delle elezioni della dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.